



# COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 15 del 27/04/2023

OGGETTO:

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18:45 nella Sede Municipale di Via Roma, 55 in modalità streaming - videoconferenza e presenza - art. 79 e 83 del Reg. sul funzionamento del C.C. e G.C., convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ODORICO CLAUDIO	Sindaco	Presente
CHINELLATO ERICA	Consigliere Comunale	Presente
MOLENT ELIGIO	Consigliere Comunale	Presente
FERRON SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
FIORIN RICCARDO	Consigliere Comunale	Presente
CANCIANI ALBERTO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZON ROSELLA	Consigliere Comunale	Presente
VENTURUZZO LUCA	Consigliere Comunale	Presente
FALCOMER BARBARA	Consigliere Comunale	Presente
BATTEL ELISABETTA	Consigliere Comunale	Presente
LONDERO MARIA PIA	Consigliere Comunale	Presente
FAVRO DOMENICO	Consigliere Comunale	Presente
ZANON FRANCO	Consigliere Comunale	Presente
ZOIA MASSIMO	Consigliere Comunale	Assente
GRUARIN GRETA	Consigliere Comunale	Presente
PASIAN SABINA	Consigliere Comunale	Presente
SUTTO CLARA	Consigliere Comunale	Presente

Assume la Presidenza ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE BORTOLAN SIMONE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori:

CANCIANI ALBERTO, VENTURUZZO LUCA, GRUARIN GRETA.

Il Consiglio Comunale adotta il seguente provvedimento.

**OGGETTO:**

**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Il Sindaco**

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 il quale dispone *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”*;

**VISTA** la Legge n. 197/2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il D. Lgs. 116/2020 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

**VISTA** la Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF;

**VISTO** l'art. 24, comma 4 del D.Lgs 988/2022 (norme di Piano Regionale);

**DATO ATTO** che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale*

*propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla, data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”*

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTE** le proposte di modifiche al regolamento TARI in adeguamento alle recenti modifiche normative fatte pervenire dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in data 06/04/2023 con prot. n. 5758;

**RAVVISATA** la necessità di adeguare il regolamento TARI alla nuova normativa sopra indicata, nell'ambito dell'ordinaria gestione della Tassa;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “*1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.*” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, come da verbale del 18 aprile 2023, allegato alla presente proposta;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**ATTESO** che in ordine alla presente proposta necessita acquisire il parere alla regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. Approvato con D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

**Propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il regolamento allegato:

Modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2023;

4) di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione della tassa Asporto Rifiuti approvazione anno 2023, secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre 2023. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2022.

Tenuto conto dell'applicabilità dei regolamenti allegati al 1° gennaio 2023, propone altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L..

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare 1^ in data 19.04.2023;

Uditi gli interventi dei Consiglieri (discussione allegata);

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal responsabile del settore economico – finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:

presenti	n. 16
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. ///
astenuti	n. ///

## **DELIBERA**

Di approvare la su estesa proposta.

---

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e valutata l'urgenza di provvedere per i motivi espressi in premessa;

Con voti espressi per alzata di mano:

presenti	n. 16
votanti	n. 16

favorevoli	n. 16
contrari	n. ///
astenuti	n. ///

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.